MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, n. 231

PARTE SPECIALE B

ART.25 TER DEL D. LGS.231/01

REATI SOCIETARI

Sommario

I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE....3

LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621, 2622, 2625, 2635 E 2638 C.C. 7

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 8

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI....8

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 8

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)....9

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)....10

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO....10

ATTIVITA' E PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE 10

PROCEDURE SPECIFICHE....15

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 15

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)....16

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638....17

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 17

I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Di seguito sono illustrati i contenuti dei cosiddetti "reati societari" previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, e ritenuti astrattamente ipotizzabili per **l'azienda Visconti Soluzioni** (d'ora innanzi, per brevità, **"l'azienda")** nonché un'esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati - al fine di consentire l'acquisizione di nozioni utili alla comprensione del Modello e della presente Parte Speciale.

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622*, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle re/azioni* o *nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione* è *imposta dalla legge sulla* situazione economica*, patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa *se le falsità o* le *omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una* variazione *del risultato economico di* esercizio*, al lordo delle imposte, non superiore al 5* per *cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore *al 10 per* cento *da quella corretta.*

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono previste la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e de/le imprese *da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".*

Il reato si realizza tramite l'esposizione — nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico — da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale finanziaria dell'aziendae/o determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti, o ancora tramite la manata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari.

La condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve essere posta in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene e deve essere idonea a indurre in errore i destinatari sulla situazione rappresentata.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie di reato potrebbe essere commessa mediante:

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine
- di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'aziendadifforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

Art 2126 c.c. *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i* soci o *il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,* ne/le *relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché* oggetto *di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla* legge *sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,*
cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è *procedibile d'ufficio.*
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi *di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave* nocumento *ai risparmiatori.*
Il nocumento si considera grave *quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo *comma è esclusa se le falsità o* le *omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione* economica, *patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa* se *le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato* economico *di esercizio, al lordo* de/le *imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 percento.*
In ogni caso il fatto non è *punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,* ***singolarmente*** *considerate, differiscono in* ***misura*** *non superiore al 10 per* cento *da quella* ***corretta.***
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei *mesi a* tre *anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione* dei *documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."*

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori esponendo - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico - fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'aziendao del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Analogamente alla previsione del punto precedente, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Trattandosi di un reato di danno di natura delittuosa, esso si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. ("false comunicazioni sociali") per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che dalla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale al soggetto passivo.
Per quanto concerne le principali possibili modalità di commissione del reato, si faccia riferimento a quanto indicato nella fattispecie precedente.
"Gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati *regolamentati italiani o di altri Stati* dell'Unione *europea o diffusi tra i/ pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del* festo unico *di cui al decreto legislativo* 24 *febbraio 1998, n. 58."*
Tale reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e agli altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale).
A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie di reato potrebbe essere commessa mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare Io svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, tra cui assumono particolare rilevanza l'occultamento di documenti (ad es. libri sociali) e l'adozione di altri artifici.
Per il delitto di impedito controllo previsto dall'art. 2625, comma Il, c.c. si applica la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione *dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della* promessa *di denaro o ad altra utilità,* per *sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le *pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del* testo *unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
Si procede a querela della persona offesa, *salvo che dal fatto derivi una distorsione* de/la *concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".*
Tale reato, introdotto con la Legge anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012, si configura nel

caso in cui uno dei soggetti "qualificati" ivi indicati (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'aziendao ente, ovvero chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti) perfezioni un accordo corruttivo con terzi finalizzato al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio, così provocando alla società o ente un nocumento.
Si tratta dunque di una fattispecie diretta a tutelare due interessi: da un lato il patrimonio dell'azienda(con conseguente procedibilità a querela del fatto, salvo che ne sia derivata una distorsione alla concorrenza), dall'altro il rispetto delle regole della concorrenza (con l'effetto di innescare in tali casi una procedibilità d'ufficio).
Va sin da subito evidenziato che detta fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati contemplati dal D. Lgs 231/2001, e quindi tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, solo con riferimento ai casi previsti dal terzo comma dell'articolo in esame, ossia avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.
La lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.
A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie di corruzione tra privati potrebbe ravvisarsi nella condotta dell'amministratore di una società o di un suo sottoposto che prometta denaro o altra utilità al direttore generale di un'altra società al fine di ottenere l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, così cagionando un danno alla azienda emittente sia in termini di maggiori imposte dirette e indirette pagate sia per le conseguenze derivanti dall'illecito. Così come nel caso in cui il soggetto apicale di una società o un suo sottoposto prometta denaro o altre utilità al liquidatore di altro ente al fine di ottenere, nella fase di formazione del passivo, il riconoscimento in favore dell'aziendadel corruttore di un passivo superiore a quello realmente esistente.
La fattispecie in esame si presenta inoltre come reato a carattere residuale, ossia che ricorre solo nel caso in cui il fatto in esame non costituisca un reato più grave.
Per il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, terzo comma, c.c. è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei *documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge* a/le *autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge,* a/ *fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso /'ine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti* ad *obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi de/lattico/o *116 del testo unico di cui al decreto legislativo* 24 *febbraio* T998, *n. 58."*
Tale reato si coniuga mediante la realizzazione dì due distinte tipologie di condotta, entrambe

finalizzate ad ostacolare l'attività delle Autorità Pubbliche preposte:

• la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

• l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:

- della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, etc.;
- della presentazione di ricorsi alle delibere delle Autorità;
- delle visite ispettive e dei controlli effettuate dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza previsti dall'art. 2638, commi I e Il, c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Gli altri reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 non sono, allo stato attuale, valutati come potenzialmente associabili alle aree di attività dell'aziendain quanto, sulla base delle analisi svolte, della struttura societaria, la probabilità di commissione di tali reati è stata ritenuta come estremamente remota. La Società si riserva di aggiornare il presente Modello nel caso in cui dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei suddetti reati di seguito elencati:

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'aziendacontrollante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621, 2622, 2625, 2635 E 2638 C.C.

Con riferimento alle tipologie di Reati Societari espressamente previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 e presi in considerazione nella presente Parte Speciale in quanto potenzialmente rilevanti per l'azienda, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico dell'aziendaqualora, per effetto della commissione deì reati indicati al precedente paragrafo 1 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	• Da 200 a 300 quote (100-150)	Nessuna

• False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)	• Da 300 a 600 quote (art. 2622, 1º comma, G.c.) (150-330) • Da 400 a 800 quote (art. 2622, 2º comma, c.c.) (3º comma, **200-400)**	Nessuna Nessuna
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	• Da 200 a 360 quote (100-180)	Nessuna
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	^ Dfz 200 a 400 quote (100-200)	Nessuna
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	^ Da 400 a 800 quote (200-400)	Nessuna

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "attività sensibili" o "a rischio-reato" di seguito identificate con riferimento alle fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.
Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI

A seguito dell'attività di mappatura dei rischi, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa, le attività considerate "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato indicate, ovvero quelle attività all'espletamento delle quali è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito dei reati ritenuti astrattamente ipotizzabili, sono state individuate le attività "sensibili" e i Ruoli/Funzioni coinvolti, come di seguito riportato.

In particolare con riferimento ai reati di:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o **dei creditori (art. 2622 c.c.)**

le *Attività sensibili* individuate sono le seguenti:

- *Gestione della Contabilità Generale:*

  - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
  - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.

- *Predisposizione del bilancio* d'esercizio *ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione* dell'effettuazione *di eventuali* operazioni *straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale|:*

  - nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'Organo Amministrativo;

  - nel momento della predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico/patrimoniali (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa) di bilancio da sottoporre all'Organo Amministrativo.

- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;

- Presidenza;

- Settore Contabilità Generale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

le *Attività sensibili* individuate sono le seguenti:

- Gestione della Contabilità Generale
- Gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale Organo della Revisione contabile relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa. commerciale e contabile e sul bilancio d'esercizio
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- Presidenza;
- Direzione Generale;
- Settore Risorse Umane;
- Settore Contabilità.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

le Attività sensibili individuate sono le seguenti:

Gestione della Contabilità Generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale; nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale):
- nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all' Organo Amministrativo;
- nel momento della predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico/patrimoniali (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa) di bilancio da sottoporre all' Organo Amministrativo.
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o l'Organo della Revisione contabile relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, commerciale e contabile e sul bilancio d'esercizio;
- Predisposizione e successiva comunicazione dei documenti inerenti il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (esempio fusioni, scissioni, acquisizioni);
- Rapporti commerciali, gestione delle trattative commerciali, stipula delle convenzioni, stipula dei contratti e modifiche/integrazioni agli accordi contrattuali ed alle convenzioni

stipulate;
- Sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- Acquisti di Beni e Servizi, selezione dei Fornitori e Gestione delle Consulenze;
- Amministrazione Finanza e Controllo.
  - Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico; Presidenza;
  - Direzione Generale;
  - Divisione Amministrativa;
  - Settore Commerciale e Contratti; Settore Contabilità Generale;
  - Settore Qualità.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

le *Attività sensibili* individuate sono le seguenti:
- *Predisposizione* e successiva *comunicazione dei documenti inerenti il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di* operazioni *straordinarie (esempio, fusioni, scissioni, acquisizioni};*
- *Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e trasmissione della documentazione prevista dalla legge.*

Ruoli e Funzioni coinvolti:
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- Presidenza.

PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure del l'azienda nonché le regole contenute nel presente Modello.
In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo dell'azienda deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.
Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori dell'azienda, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:
1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico Aziendale;
3. il presente Modello;
4. le procedure, regole aziendali e le linee guida della azienda nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

ATTIVITA' E PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE

L'azienda ha provveduto ad adottare il proprio "Codice Etico" al fine di promuovere ed assicurare l'osservanza di massimi standard di integrità individuale ed aziendale e la responsabilizzazione nello svolgimento delle attività, disciplinando tra l'altro:
- conservazione dei documenti finanziari;
- controlli di natura finanziaria;
- tenuta delle registrazioni contabili;

- situazioni di conflitto di interessi.

Il Codice Etico prevede, nella sezione che disciplina la tenuta dei libri contabili, che la Società si impegna a far si che ogni operazione di natura economica, in aggiunta alle transazioni, sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, allo svolgimento di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

In particolare, a tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni aziendali e in tutte le comunicazioni sociali viene richiesto:

- di mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge e regolamentari al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare la disponibilità di un'adeguata documentazione di supporto per ogni operazione, in modo da consentirne l'agevole registrazione contabile, l'individuazione di diversi livelli di responsabilità e un'accurata ricostruzione.

Tutti i destinatari devono assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni, sia verbali che documentali (cartacee e digitali), prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità.

E' da considerarsi proibito qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art 25-ter del D. Lgs. 231/01.

I rapporti con altre società devono essere gestiti soltanto dai soggetti a ciò espressamente delegati.

Più specificamente:

- non è consentito offrire denaro o doni a amministratori, dirigenti, direttori generali e dipendenti di altre società o loro parenti, salvo che si tratti di doni che rientrino nella normale cortesia e che abbiano un valore inferiore a 50 Euro;
- non è consentito ricevere denaro o doni, salvo che si tratti di doni che rientrino nella normale cortesia e che abbiano un valore inferiore a 50 Euro;
- si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente dalla Società o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto della Società;
- non è consentito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con altre società;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con altre società, il personale incaricato, in conformità alla procedura sul conflitto di interessi, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte;
- la Società individua le situazioni potenziali attraverso cui potrebbero realizzarsi operazioni in conflitto di interesse nel contesto relativo alla negoziazione privata;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con altre società, non vanno esaminate, o proposte (direttamente o indirettamente), opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti dell'altra società a titolo personale, e non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) azioni volte a sollecitare / ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Tutte le operazioni aziendali devono essere condotte in conformità alla Legge e ai regolamenti vigenti, nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza, lealtà e riservatezza.

I principi e le norme comportamentali applicabili ai rapporti con le Istituzioni valgono anche per i rapporti con interlocutori privati (consulenti, fornitori, clienti, etc.), con particolare riguardo al processo di gestione degli acquisti di beni e servizi e nelle attività di selezione delle controparti.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a

rischio "**GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI E STIPULA DELLE CONVENZIONI**" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati, al rispetto delle procedure e delle regole aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- chiara definizione, nell'ambito delle attività sensibili sopra definite, di ruoli e responsabilità, principi comportamentali, documentazione a supporto e flussi informativi e autorizzativi;
- identificazione e delega formale dei soggetti aziendali autorizzati a relazionarsi con soggetti appartenenti ad altre società ai fini della stipula di contratti e/o convenzioni;
- redazione di una specifica scheda di evidenza che riassuma il contenuto e l'esito dell'incontro con i dipendenti di altre società ai fini della stipula di contratti e/o convenzioni; definizione e approvazione del budget commerciale relativo alle attività assegnate al Responsabile del Settore Contratti e ai referenti di zona, per le spese legate alla gestione delle attività commerciali, promozionali, etc.;
- autorizzazioni specifiche, da parte del Responsabile del Settore Contratti, per la gestione delle trattative commerciali da parte dei referenti di zona, volte all'acquisizione di incarichi mediante affidamento diretto (incarichi inferiori ai 20.000 euro), o al rinnovo dei contratti esistenti;
- controllo e approvazione, da parte del Responsabile del Settore Contratti, della documentazione relativa alla gestione degli affidamenti diretti, predisposta dai referenti di zona;
- controllo e approvazione dei contratti relativi agli incarichi acquisiti, da parte del rappresentante legale, dal Direttore Generale e da un procuratore speciale della Società;
- formalizzazione e approvazione, da parte del rappresentante legale della Società, di eventuali variazioni agli accordi contrattuali;
- monitoraggio, da parte del Responsabile del Settore Contratti, delle condizioni di base di tutti i contratti relativi agli incarichi acquisiti, mediante la revisione di schede di sintesi su cui sono riassunte le condizioni economiche e gli altri elementi di base dei contratti stessi;
- archiviazione dei contratti presso il Settore Contratti;
- verifica da parte del Responsabile del Settore Contratti sulla coerenza e adeguatezza, rispetto ai contratti in essere, delle fatture e delle note di credito emesse, risultanti da uno specifico report prodotto dalla Contabilità Generale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati, al rispetto delle procedure e delle regole aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- chiara definizione, nell'ambito delle attività sensibili sopra definite, di ruoli e responsabilità, principi comportamentali, documentazione a supporto e flussi informativi e autorizzativi;
- previsione di una specifica voce di budget per le spese relative ad omaggi, donazioni ed erogazioni liberali;
- definizione formale e controllo: dei soggetti che possono richiedere e autorizzare l'erogazione di omaggi; dei soggetti che possono ricevere l'omaggio; dell'iter autorizzativo da seguire; del rispetto del limite massimo di 50 Euro per gli omaggi da erogare/ricevere; delle categorie dei beneficiari dell'omaggio (es. clienti, dipendenti etc.); delle motivazioni per cui possono essere effettuati/ricevuti gli omaggi;
- definizione formale e controllo: delle categorie dei destinatari delle erogazioni liberali e delle donazioni, e dei requisiti minimi che gli enti/soggetti devono possedere per poterne beneficiare; dei soggetti, interni alla Società, destinatari di erogazioni liberali e donazioni; dell'impiego dei

fondi da parte del beneficiario; dei limiti per ciascuna erogazione ed ente/soggetto beneficiario delle modalità di autorizzazione al pagamento/erogazione e, nel caso di erogazioni liberali e donazioni ricevute, di autorizzazione all'incasso;

- definizione formale e controllo: degli enti/iniziative da sostenere con le sponsorizzazioni; dei criteri da utilizzare per la selezione delle iniziative; dell'iter autorizzativo per partecipare alle sponsorizzazioni; della documentazione di supporto da presentare per ciascuna iniziativa che si intende sostenere; dell'attestazione dell'ente/società beneficiario/a dell'iniziativa in merito all'avvenuto ricevimento della sponsorizzazione; monitoraggio e reporting periodico verso l'Organismo di Vigilanza in merito agli omaggi, alle erogazioni liberali, alle donazioni e alle sponsorizzazioni gestiti/e e ricevuti/e dalla Società.

Le attività legate agli "ACQUISTI Dl BENI E SERVIZI, SELEZIONE DEI FORNITORI E GESTIONE DELLE CONSULENZE" devono essere svolte seguendo specifiche procedure e regole aziendali.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni controlli specifici a presidio dell'area:

- chiara definizione, nell'ambito delle attività sensibili sopra definite, di ruoli e responsabilità, principi comportamentali, documentazione a supporto e flussi informativi e autorizzativi;
- segregazione dei compiti tra chi richiede l'acquisto, chi emette l'ordine e chi autorizza il pagamento delle fatture e tra chi seleziona il fornitore e chi ne effettua la valutazione;
- esecuzione di un controllo di coerenza delle richieste di acquisto rispetto alle spese previste nel budget;
- processo formale di qualifica dei fornitori e di successiva valutazione delle relative prestazioni;
- formale definizione dei livelli autorizzativi e degli specifici limiti per gli acquisti effettuati in urgenza;
- tracciabilità del processo di selezione del fornitore mediante l'archiviazione delle/dei offerte/preventivi ricevute/i;
- tracciabilità del processo di acquisto mediante la formalizzazione delle richieste di acquisto e degli ordini emessi;
- previsione di specifiche clausole ex D. Lgs. 231101 sulla copia dell'ordine da inviare al fornitore;
- acquisizione e conservazione, per i beni, dei documenti di trasporto e, per i servizi, dell'attestato di regolare esecuzione;
- acquisizione dei curricula e degli altri documenti necessari per valutarne l'onorabilità e l'affidabilità economico — tecnica del professionista (es.: certificato antimafia; visura camerale; elenco dei servizi erogati nei precedenti incarichi; etc.);
- acquisizione, dai soggetti invitati a presentare un preventivo/offerta per il servizio di consulenza, di una dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse;
- esecuzione, da parte del Direttore Generale della Società, di una valutazione di congruità del prezzo della prestazione di ciascun professionista invitato a presentare offerta, rispetto a eventuali tariffe di mercato o professionali (es.: tabelle forensi), e selezione dell'offerta che presenta il miglior rapporto prezzo/qualità;
- definizione contrattuale dell'oggetto della prestazione della consulenza e della relativa tariffa e/o parcella;
- presenza di clausole risolutive espresse ex D. Lgs. 231/01 nei contratti di consulenza;
- attestazione di avvenuta esecuzione del servizio e di conformità dello stesso a quanto previsto negli accordi contrattuali, da parte del Responsabile della Divisione/Settore/Reparto che riceve la prestazione;
- esecuzione di un controllo, da parte del Responsabile del Settore Contabilità Generale, della coerenza degli importi fatturati con quanto previsto contrattualmente;

- tracciabilità e archiviazione dei documenti relativi ai servizi di consulenza;
- produzione di una reportistica periodica di monitoraggio sullo status delle consulenze e sul relativo valore;
- esecuzione dell'analisi degli scostamenti tra quanto previsto a budget e quanto consuntivato per le spese di consulenza.

Le attività inerenti all'area "AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO" devono essere svolte seguendo specifiche procedure e regole aziendali.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni controlli specifici a presidio dell'area:

- chiara definizione, nell'ambito delle attività sensibili sopra definite, di ruoli e responsabilità, principi comportamentali, documentazione a supporto e flussi informativi e autorizzativi;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget, e condivisione dell'analisi degli scostamenti tra budget e consuntivo, da parte della Direzione Generale;
- esecuzione di attività di controllo specifiche sui conti di contabilità generale al fine di individuare e indagare transazioni che, per importo, frequenza, data di registrazione e/o descrizione dell'operazione, risultano inusuali;
- autorizzazione del Responsabile del Settore Contabilità Generale ai fini dell'apertura di nuovi conti contabili, previa verifica della congruità degli stessi con le esigenze aziendali;
- quadratura mensile dei conti transitori e verifica dell'esistenza di un'adeguata giustificazione per le partite in riconciliazione;
- monitoraggio, da parte del Responsabile del Settore Contabilità Generale, della movimentazione dei conti di contabilità generale e disabilitazione di quelli "non utilizzati";
- esecuzione di un controllo di coerenza tra i saldi e la movimentazione dei mastrini relativi a riscossioni, riversamenti, anticipi e aggi (o altri diritti per l'attività svolta);
- esecuzione di un controllo trimestrale, a campione, sulla correttezza dei conti utilizzati ai fini delle registrazioni contabili;
- autorizzazione formale, del Responsabile del Settore Contabilità Generale, per la rilevazione a sistema delle rettifiche contabili da parte degli operatori delle diverse sedi amministrative della Società;
- tracciabilità dei documenti trasmessi al Settore Contabilità Generale dai vari uffici dell'aziendaai fini della rilevazione contabile dei fatti aziendali;
- archiviazione separata delle fatture pagate e di quelle in corso di pagamento;
- accesso all' anagrafica fornitori ristretto a specifiche utenze informatiche;
- utilizzo di un "form" standard per l'acquisizione dei dati identificativi del fornitore, ai fini del successivo inserimento in anagrafica;
- predisposizione di un report di monitoraggio periodico dell' anagrafica fornitori, al fine di verificare che eventuali inserimenti e modifiche siano stati effettuati correttamente, e in presenza della relativa autorizzazione;
- verifica periodica di corrispondenza delle coordinate bancarie del fornitore inserite nel sistema di corporate banking, con quelle presenti nel sistema per la gestione contabile;
- segregazione delle funzioni tra chi registra le fatture, chi predispone i bonifici e chi autorizza l'esecuzione dei pagamenti;
- esecuzione di un controllo automatico in fase di registrazione della fattura che, in assenza della relativa posizione anagrafica fornitore sul sistema, inibisce il completamento della stessa attività di registrazione;
- autorizzazione al pagamento, da parte del Responsabile del Settore che ha richiesto il bene/servizio, previa verifica della conformità della fattura a quanto ricevuto e previsto dagli accordi contrattuali;
- invio sistematico, al Settore Contabilità Generale, dei documenti certificanti l'avvenuta ricezione del bene o esecuzione del servizio;
- esecuzione di un controllo trimestrale di quadratura dei partitari dei fornitori;

- esecuzione di un controllo di correttezza (beneficiario ed importo) dei pagamenti effettuati attraverso l'analisi del flusso informatico dei pagamenti autorizzati mediante il sistema di corporate banking;
- segregazione delle funzioni tra chi emette le fatture attive, chi le autorizza e chi registra ì relativi incassi;
- accesso all' anagrafica clienti ristretto e specifiche utenze informatiche;
- autorizzazione formale del Responsabile del Settore Contabilità Generale per l'esecuzione delle modifiche/cancellazioni nell' anagrafica clienti;
- predisposizione di un report di monitoraggio periodico sulle modifiche effettuate nell'anagrafica dei clienti al fine di verificarne la correttezza e l'esistenza della relativa autorizzazione;
- esecuzione di un controllo, da parte del Settore Servizi Operativi, sulla coerenza e adeguatezza delle fatture emesse (come risultanti da apposito report prodotto dal Settore Contabilità Generale) rispetto ai contratti in essere;
- autorizzazione all'emissione delle fatture attive secondo diversi livelli autorizzativi in base alla tipologia e l'importo dei servizi fatturati;
- esecuzione di un controllo di corrispondenza tra le percentuali d'aggio effettivamente applicate e quanto previsto dalle specifiche convenzioni;
- tracciabilità delle comunicazioni relative alla variazione delle convenzioni, indirizzate al Settore Contabilità Generale al fine di garantire l'allineamento dei dati utilizzati ai fini della fatturazione attiva;
- emissione automatica delle fatture attive registrate;
- esecuzione, prima dell'emissione della fattura attiva, di un controllo volto ad accertare l'effettiva erogazione del servizio;
- esecuzione di un controllo di completezza delle fatture registrate;
- esecuzione di un controllo sulla corretta sequenza numerica delle fatture emesse;
- esecuzione del controllo sui partitari dei clienti per rilevare eventuali posizioni non saldate, e per gestire di eventuali solleciti;
- esecuzione di un controllo di monitoraggio sulla natura, il volume e l'importo delle note di credito emesse; esecuzione, da parte del Responsabile della Contabilità Enti, di un controllo di monitoraggio dei prezzi praticati per i diversi servizi erogati e produzione di uno specifico report per l'Organismo di Vigilanza, con eventuale comparazione con i prezzi praticati dal mercato di riferimento.

PROCEDURE SPECIFICHE

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori dell'azienda nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto relativamente alle fattispecie di reato ritenute rilevanti per l'azienda, delle previsioni di seguito indicate.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o **dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati devono rispettare le procedure e le regole aziendali che prevedono, tra l'altro:

- la predisposizione, la condivisione e il rispetto del calendario di chiusura formalizzato, --finalizzato alla redazione del bilancio civilistico e indicante:
- le attività da effettuare e le informazioni/dati da fornire agli Ufficio coinvolti;
- le scadenze da rispettare nell'invio dei dati;

- le modalità di invio dei dati;
- i soggetti coinvolti.
- i criteri di definizione delle poste valutative e le attività di controllo su tali poste;
- la definizione di programmi permanenti di formazione in ambito amministrativo contabile rivolti al personale amministrativo e a tutti i responsabili delle funzioni che partecipano alla formazione del bilancio o forniscono dati ed informazioni utili;
- una strutturata e periodica attività di controllo e monitoraggio sulle principali voci di bilancio al fine di individuare andamenti anomali attraverso:
  - la definizione di soglie di rilevanza degli scostamenti che devono essere analizzati;
  - l'individuazione di eventuali indicatori di rischio;
  - Ia periodicità di produzione delle analisi;
  - i soggetti responsabili del controllo;
  - le modalità di gestione delle anomalie riscontrate;
  - Ie modalità di formalizzazione delle anomalie riscontrate;
  - le modalità di formalizzazione dei controlli effettuati e dei riscontri emersi;
  - i flussi di riporto verso gli organismi di controllo.
  - il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti eventualmente dai singoli responsabili di funzione;
  - la sottoscrizione, da parte dei responsabili, di una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse e la successiva verifica dell'accuratezza e completezza dei dati forniti;
  - la definizione degli accessi al sistema gestionale e al sistema contabile e la loro periodica revisione;
  - specifici controlli sui file excel utilizzati nel corso della predisposizione del bilancio civilistico, tra cui:
  - l'archiviazione su cartelle di rete ad accesso limitato al solo personale autorizzato;
  - la protezione dei file attraverso password;
  - lo svolgimento di test periodici sull'affidabilità e la correttezza delle formule, delle macro e degli altri collegamenti presenti nei file.
  - la tracciabilità dell'invio del progetto di bilancio all'organo Amministrativo alcuni giorni prima della riunione per la delibera di approvazione dello stesso;
  - la messa a disposizione, a tutti gli interessati, della relazione redatta dall'Organo della Revisione;
- un calendario degli incontri tra Organo della Revisione e l'Organismo di Vigilanza che abbiano ad oggetto:
  - l'esame della bozza di bilancio;
  - la verifica dell'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance;
  - la comunicazione all' Organismo di Vigilanza di ogni eventuale incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di Revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione di bilancio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di impedito controllo, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali devono rispettare le procedure e le regole aziendali che prevedono, tra l'altro:

- il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nelle attività di verifica dell'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché del rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del managment e dei dipendenti;la produzione di un'adeguata reportistica/documentazione interna da condividere con l'Alta Direzione

e l'Organismo di Vigilanza, che riassuma:

- i soggetti responsabili della gestione dei rapporti con Sindaci, Revisori e Soci;
- le regole comportamentali cui attenersi;
- i rapporti intrattenuti dalla Società con Sindaci, Revisori e Soci nel periodo di riferimento;
- le principali informazioni messe a disposizione;
- i rilievi emersi nel corso dei rapporti intercorsi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638

Al fine di prevenire i reati di ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti e i procuratori del l'azienda ia nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali devono rispettare le procedure e le regole aziendali che prevedono, tra l'altro:

- degli specifici programmi di formazione/informazione permanenti rivolti verso i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- la predisposizione di una matrice organizzativa interna, indicante i soggetti delegati alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e le evidenze da produrre in merito a detti rapporti;
- l'individuazione formale dei soggetti incaricati ad intrattenere rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, in merito alle materie di specifica competenza;
- una verifica periodica del rispetto delle deleghe;
- un flusso informativo (laddove possibile, attraverso la redazione di una scheda di evidenza) periodico verso il Vertice aziendale e verso gli organi di controllo con la sintesi degli eventuali rapporti intrattenuti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o gli adempimenti effettuati.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni deIl'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle Procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- effettuare le verifiche di corretta applicazione delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità assegnate;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli (li specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari all'Organismo e del e al Collegio Sindacale/Revisore secondo le modalità definite dalla Parti e del Modello.